

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1346/2014 DELLA COMMISSIONE****del 17 dicembre 2014****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base»<sup>(1)</sup>), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA****1. Misure in vigore**

- (1) Nel luglio 2002, con il regolamento (CE) n. 1339/2002<sup>(2)</sup>, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 21 % sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese («RPC») nonché un dazio antidumping definitivo del 18,3 % sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India («inchiesta iniziale»).
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1338/2002<sup>(3)</sup> il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo del 7,1 % sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India.
- (3) Con la decisione 2002/611/CE<sup>(4)</sup> la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi in relazione alle misure antidumping e compensative sulle importazioni dall'India, offerto da un produttore esportatore indiano, la Kokan Synthetics and Chemicals Pvt. Ltd («Kokan»).
- (4) Nel febbraio 2004, in seguito a una nuova inchiesta antiassorbimento, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 236/2004<sup>(5)</sup>, ha aumentato dal 21 % al 33,7 % l'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni di acido sulfanilico originario della RPC.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1339/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 11).<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1338/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 1).<sup>(4)</sup> Decisione 2002/611/CE della Commissione, del 12 luglio 2002, che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 36).<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 236/2004 del Consiglio, del 10 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1339/2002 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India (GU L 40 del 12.2.2004, pag. 17).